

PROVINCIA DI PADOVA

Estratto decreto Rep. n. 30.175 Reg. int. n. 769 del 16 agosto 2016

Snam Rete Gas Spa - Metanodotto "Collegamento Allacciamento Comune di Abano 2° presa DN 150 (6''), DP 24 bar" (c.t. 15760); tratto in Comune di Montegrotto Terme. Imposizione di servitù di metanodotto e occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22 E 52 octies del D.P.R. 327/2001.

(omissis)

VISTI

gli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001; la D.G.R.V. n. 2607/07.08.2006, pubblicata nel B.U.R.Veneto n. 81 del 15.09.2006; gli artt. 44 e 44-bis della L.R. 11/2001; l'art. 107 del d.lgs. 267/2000;

DECRETA

Art. 1 Sono disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di Montegrotto Terme(PD), così come individuati e intestati ai "Proprietari attuali" indicati negli elenchi dei proprietari da asservire/occupare temporaneamente e nelle relative planimetrie, allegati al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, 20097 (MI),Piazza S. Barbara, 7 - ed Uffici in Camisano Vicentino (VI) - "Progetto Nord Orientale" - Via Malspinoso, 7 - reinv.nor@pec.snamretegas.it, Codice Fiscale-Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271.

Art. 2 La servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulle aree indicate negli elenchi sopra citati, e individuate negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da asservire", ed ha per oggetto:

- lo scavo e la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- dove espressamente indicato negli elenchi allegati: la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas spa, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 8,00 (otto) dall'asse della tubazione libera ed a distanza inferiore di metri 3,50 (trevirgolacinquanta) dall'asse della tubazione protetta, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alla proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A., a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari, dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 La Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di anni 2(due) a decorrere dalla data di immissione in possesso, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate negli elenchi sopra citati e individuate negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori".

Art. 4 Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del presente Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 Le indennità provvisorie per l'asservimento e l'occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori per un periodo massimo di 2 anni, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i. e sono riportate negli elenchi allegati al presente Decreto alle voci "Indennità di asservimento a corpo" e "Indennità di occupazione temporanea e danni a corpo".

Art. 6 Le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a SNAM Rete Gas S.p.A. e, per conoscenza, a questa Amministrazione, l'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea proposta; in caso di accettazione SNAM Rete Gas S.p.A. provvederà al pagamento delle somme spettanti a seguito di apposita ordinanza di pagamento emessa dalla Provincia.

Art. 7 Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o di silenzio, questa Provincia provvederà ad ordinare alla Snam Rete Gas S.p.A. con apposita ordinanza, di depositare le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

- produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 del Testo Unico, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del D.P.R. 327/2001.

Art. 8 La Snam Rete Gas S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall'asservimento e dall'occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 9 La Snam Rete Gas S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva trascrizione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di pubblicità immobiliare.

Art. 10 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 11 Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 12 Dell'emissione del presente atto si darà comunicazione alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001.

Art. 13 In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Il Funzionario Tecnico Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio Ufficio Espropriazioni Geom. Massimo Montato